

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“DONARE RENDE FELICI”

Ente del Terzo Settore a seguito dell'iscrizione nel RUNTS

Art. 1 – Denominazione, natura e disciplina applicabile

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'associazione non riconosciuta denominata “DONARE RENDE FELICI”, di seguito anche “Associazione”.

A decorrere dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'Associazione assumerà la denominazione “DONARE RENDE FELICI – ETS” e potrà utilizzare, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, l'indicazione di “Ente del Terzo Settore” o l'acronimo “ETS”. Prima dell'iscrizione al RUNTS tali indicazioni non potranno essere utilizzate.

L'Associazione è apertita, aconfessionale, priva di scopo di lucro ed è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo settore e, per quanto non previsto, dalle disposizioni del codice civile e dalle altre norme vigenti.

Art. 2 – Sede e durata

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Civitavecchia (RM), attualmente in Via Luciano Manara n. 3.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio Direttivo; il trasferimento in altro Comune è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere sedi operative, sezioni e recapiti.

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050. Alla scadenza, la durata si intenderà automaticamente prorogata a tempo indeterminato, salvo che l'Assemblea abbia preventivamente deliberato lo scioglimento.

Art. 3 – Finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale indicate nel successivo articolo 4.

In particolare, l'Associazione opera per contrastare la povertà e l'emarginazione economica e sociale, sostenere persone e nuclei familiari in condizioni di bisogno o di vulnerabilità e favorire la tutela e il benessere dei minori, attraverso interventi gratuiti di solidarietà materiale, aiuto reciproco e prossimità sociale.

Art. 4 – Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, la seguente attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

lettera u) – anche con riferimento alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166 – «beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di

alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del medesimo articolo 5».

Nell'ambito della predetta attività, l'Associazione può, a titolo esemplificativo:

- raccogliere, ricevere in donazione, custodire e distribuire gratuitamente generi alimentari, prodotti per l'igiene, vestiario, calzature, giocattoli, materiale scolastico, beni per l'infanzia, beni per la casa e altri beni di prima necessità;
- erogare gratuitamente beni e servizi di sostegno materiale a persone, famiglie e minori in condizioni di svantaggio economico o sociale, individuati direttamente o anche mediante segnalazione e collaborazione con servizi sociali, enti pubblici, enti ecclesiastici ed enti del Terzo settore;
- promuovere iniziative di solidarietà, raccolte di beni e campagne di sensibilizzazione, nonché collaborare con il Banco Alimentare e con altri soggetti pubblici o privati aventi finalità coerenti;
- realizzare interventi di aiuto reciproco e di prossimità connessi alle predette attività, sempre in forma gratuita per i destinatari.

Per i beni usati destinati alla redistribuzione, l'Associazione accetta esclusivamente beni che, al momento del conferimento, siano integri, funzionanti, igienicamente idonei e suscettibili di riutilizzo diretto senza necessità di operazioni di trattamento; l'Associazione non svolge attività di raccolta, gestione, recupero o smaltimento di rifiuti.

Le attività sono svolte nel rispetto delle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio e possono essere realizzate anche mediante convenzioni, accordi e forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati.

Art. 5 – Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo settore e delle relative linee guida.

Art. 6 – Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 4, purché siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e nei limiti stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dal decreto ministeriale 19 maggio 2021, n. 107, nonché dalle successive disposizioni applicabili.

L'individuazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo, che ne documenta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 7 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo, da fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio e da erogazioni, donazioni, lasciti e contributi espressamente destinati a incremento patrimoniale.

Le risorse economiche dell'Associazione possono derivare, a titolo esemplificativo, da quote associative, contributi pubblici e privati, erogazioni liberali, donazioni e lasciti, raccolte

fondi, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale e da attività diverse, rimborsi derivanti da convenzioni e ogni altra entrata consentita dalla legge.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 8 – Associati

Possono essere ammessi come associati tutte le persone fisiche che condividano le finalità dell'Associazione e si impegnino a rispettarne lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato, non può essere disposto per un periodo temporaneo e si svolge secondo principi di democraticità, uguaglianza, pari opportunità e non discriminazione.

Il numero degli associati è illimitato. Tutti gli associati hanno pari diritti e pari doveri.

Art. 9 – Procedura di ammissione

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità associative e di accettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è annotata nel libro degli associati.

L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato entro sessanta giorni. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile.

La qualità di associato è personale e non è trasmissibile né per atto tra vivi né per causa di morte.

Art. 10 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa, frequentare i locali, prendere parte alle attività, formulare proposte, ricevere informazioni sull'attività dell'Associazione, esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal presente Statuto, partecipare all'Assemblea, votare e candidarsi alle cariche sociali.

Hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto.

Gli associati minorenni esercitano i diritti associativi tramite chi ne esercita la responsabilità genitoriale; non possono assumere cariche sociali fino al raggiungimento della maggiore età.

Gli associati devono osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, mantenere un comportamento coerente con le finalità dell'Associazione, collaborare alle attività comuni e versare le quote associative stabilite.

Art. 11 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza per morosità o esclusione.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto dalla data di ricezione, fermo restando l'obbligo di corrispondere le quote già maturate.

La decadenza per morosità può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo quando l'associato, dopo formale sollecito, non provveda al pagamento della quota entro il termine assegnato.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, tra cui la violazione dello Statuto o delle deliberazioni sociali, comportamenti lesivi dell'Associazione o incompatibili con le sue finalità e il venir meno dei requisiti di ammissione. Prima della deliberazione l'interessato deve essere informato degli addebiti e posto in condizione di presentare osservazioni.

La deliberazione di esclusione deve essere motivata e comunicata all'interessato, il quale può ricorrere all'Assemblea entro sessanta giorni. L'Assemblea decide nella prima riunione utile, dopo avere consentito all'interessato di essere ascoltato.

L'associato cessato non ha diritto alla restituzione delle quote versate né può vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 12 – Quote associative

La quota di ammissione e la quota associativa annuale sono determinate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Le quote sono personali, non trasferibili, non rivalutabili e non rimborsabili.

Art. 13 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, quando nominato;
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando nominato.

Art. 14 – Assemblea: composizione, convocazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto.

È convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione è effettuata almeno otto giorni prima della data fissata mediante avviso scritto inviato con modalità idonea a comprovarne il ricevimento, anche tramite posta elettronica, contenente luogo, data, ora e ordine del giorno della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In caso di comprovata urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni.

L'Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti, la loro partecipazione effettiva e l'esercizio del voto.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può ricevere non più di tre deleghe. Non possono ricevere deleghe i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei voti espressi.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati; delibera a maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona eletta dall'Assemblea. Della riunione è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 15 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, quando previsto, dell'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e, quando previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi in materia di ammissione ed esclusione degli associati;
- determina le quote associative;
- approva gli eventuali regolamenti assembleari e gli indirizzi generali dell'attività;
- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 16 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri, da tre a sette, eletti dall'Assemblea. La maggioranza dei componenti è scelta tra gli associati. Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione di un consigliere, il Consiglio può procedere alla cooptazione del primo dei non eletti o, in mancanza, di altro associato; il consigliere cooptato resta in carica fino alla prima Assemblea, che provvede alla conferma o alla sostituzione.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente e può eleggere un Vicepresidente; può inoltre nominare un Segretario e un Tesoriere, anche cumulando le relative funzioni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che la legge o lo Statuto non riservino all'Assemblea. In particolare, il Consiglio:

- attua le deliberazioni e gli indirizzi dell'Assemblea e programma le attività associative;

- delibera sulle domande di ammissione, sulla decadenza per morosità e sull'esclusione degli associati;
- predispone il bilancio e gli eventuali documenti accompagnatori;
- cura la tenuta dei libri sociali e gli adempimenti nei confronti del RUNTS e delle altre amministrazioni;
- individua le attività diverse e ne verifica il carattere secondario e strumentale;
- delibera su convenzioni, contratti, rapporti bancari, acquisti e alienazioni, assunzione di lavoratori e conferimento di incarichi;
- istituisce eventuali sedi operative e adotta i regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea quando di sua competenza.

Gli amministratori devono agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, nel rispetto della legge e dello Statuto. Ai conflitti di interesse si applica l'articolo 27 del Codice del Terzo settore.

Art. 17 – Presidente e rappresentanza legale

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e vigila sul regolare funzionamento dell'Associazione.

In caso di necessità e urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile e comunque entro trenta giorni.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, se nominato.

Art. 18 – Gratuità delle cariche e rimborsi

Le cariche associative sono gratuite. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in favore dell'Associazione, nei limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La gratuità non si applica ai componenti dell'Organo di controllo in possesso dei requisiti professionali e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai quali può essere riconosciuto un compenso determinato dall'Assemblea nel rispetto della legge.

Art. 19 – Organo di controllo e revisione legale

L'Assemblea nomina un Organo di controllo, anche monocratico, nei casi previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore o quando lo ritenga opportuno. L'Organo di controllo esercita le funzioni attribuitegli dalla legge.

L'Assemblea nomina un soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi previsti dall'articolo 31 del Codice del Terzo settore o quando lo ritenga opportuno. La funzione di revisione può essere attribuita all'Organo di controllo nei casi consentiti dalla legge.

Art. 20 – Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione e nel rispetto dell'articolo 17 del Codice del Terzo settore. Sono vietati rimborsi forfetari.

I volontari non occasionali sono iscritti in apposito registro e sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore.

Art. 21 – Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto della normativa applicabile e dell'articolo 16 del Codice del Terzo settore.

Art. 22 – Libri sociali e diritto di esame

L'Associazione tiene, anche con modalità informatiche, il libro degli associati, il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea, il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, quando istituiti, i libri degli altri organi sociali, nonché il registro dei volontari non occasionali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. L'esame è consentito presso la sede dell'Associazione entro quindici giorni dalla richiesta, in orari concordati, nel rispetto della riservatezza e della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 23 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio nelle forme previste dall'articolo 13 del Codice del Terzo settore e dalla relativa normativa attuativa. Il bilancio è sottoposto all'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio; quando particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione può avvenire entro centottanta giorni, dandone motivazione.

Il bilancio e gli altri documenti soggetti a pubblicità sono depositati nel RUNTS nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge. Quando ne ricorrano i presupposti, l'Associazione redige, deposita e pubblica il bilancio sociale ai sensi dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

Art. 24 – Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione sono integralmente destinati allo svolgimento delle attività statutarie o all'incremento del patrimonio.

Art. 25 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza prevista dal presente Statuto, che nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nel rispetto dell'articolo 9 del Codice del Terzo settore e delle disposizioni attuative vigenti.

Art. 26 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i relativi decreti attuativi, le disposizioni del codice civile e le altre norme vigenti.

Le clausole del presente Statuto incompatibili con norme inderogabili sopravvenute si intendono automaticamente sostituite da queste ultime, fermo restando l'obbligo dell'Associazione di provvedere al necessario adeguamento formale.

Il Consiglio di Amministrazione

Stefano De Donatis
Teodoro Di Stefano
Salvatore Vispi
Carlo Di Stefano
Costanza Di Stefano



A. Colonna

Firma su delega del direttore provinciale

IL DIRETTORE
S. S. M. T. E. C. U.
A. Colonna

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Civitavecchia

N. 430
Serie 3
Data 13/08/2026

REGISTRATO
CON EURO
F. 1002

